




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2447

**Proroga di Commissari
per il completamento di opere pubbliche**

*(Conversione in legge del DL n. 73/2014
Approvato dal Senato – A.S. 1479)*

N. 115 – 19 giugno 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2447

Proroga di Commissari
per il completamento di opere pubbliche

*(Conversione in legge del DL 73/2014
Approvato dal Senato – A.S. 1479)*

N. 115 – 19 giugno 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2447

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: VIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Gadda

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: VIII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	1
PROROGA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLA GALLERIA PAVONCELLI.....	1
ARTICOLO 2	4
RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1980-1981	4
ARTICOLO 3	7
IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA	7
ARTICOLO 3-BIS	10
GESTIONE COMMISSARIALE DELLA COSTA CONCORDIA	10

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, in materia di proroghe di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio una documentazione di risposta alle osservazioni formulate durante il dibattito¹, nonché una relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 3.0.800 del Governo successivamente approvato e confluito nel testo (attuale articolo 3-*bis*).

Della predetta documentazione si dà conto nella presente Nota.

Al momento della predisposizione del presente Dossier non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli

Normativa vigente: l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3858/2010 ha disposto la nomina di un Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli (primo tratto del canale principale dell'acquedotto pugliese, nel comune di Caposele in provincia di Avellino).

L'articolo 4 del DL 43/2013 (Piombino, emergenze ambientali, zone terremotate del 2012) ha prorogato al 31 marzo 2014 la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli², "in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della Galleria", e ha stabilito che il Commissario delegato debba inviare al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture un rapporto semestrale sulle attività svolte, con la rendicontazione delle spese sostenute. Il medesimo articolo 4 ha disposto che agli oneri derivanti dalla proroga si provveda con le risorse messe a disposizione con l'ordinanza 3858/2010.

Si ricorda che quest'ultima prevede quanto segue:

¹ Nota MEF-RGS del 4 giugno 2014.

² Si osserva peraltro che il termine dello stato di emergenza non era stato fissato espressamente dall'ordinanza 3858/2010. Si presume, quindi, che in assenza di indicazioni si intenda applicabile il termine ordinario, attualmente fissato in un massimo di 360 giorni (180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) (articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 225/1992).

- il commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli *bis* e alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali necessarie al superamento dell'emergenza. Al Commissario delegato è riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo lordo pari allo 0,25% dell'importo delle opere da appaltare (articolo 1);
- il Commissario si avvale della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali nonché di un'apposita struttura di supporto, composta da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di cinque unità (con un compenso lordo non superiore ad euro 24.000 ciascuno) e da personale di amministrazioni ed enti pubblici nel limite complessivo di otto unità (a quest'ultimo personale vengono corrisposti un'indennità mensile onnicomprensiva ed un trattamento di missione). Alle spese necessarie per il funzionamento della struttura si provvede a valere sul finanziamento degli interventi: tale spesa non potrà comunque eccedere, annualmente, l'1,3% dell'importo dei lavori e/o dei servizi da appaltare (articolo 2);
- è istituito un Comitato tecnico, con funzioni consultive, costituito da tre membri, di cui due designati dalla regione Puglia e uno dal Ministero delle infrastrutture. L'attività dei componenti del Comitato tecnico è svolta a titolo gratuito (articolo 4);
- gli oneri per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza sono stimati in euro 95 milioni.
A tale spesa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili³ (articolo 6).

Le norme – come modificate nel corso dell'esame presso il Senato – dispongono che la gestione commissariale di cui all'OPCM 3858/2010, relativa alla Galleria Pavoncelli, sia prorogata dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2016.

Il testo iniziale disponeva che le norme dell'ordinanza in esame continuassero a produrre effetti fino al 31 dicembre 2015. La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti con i quali tale termine è stato prorogato⁴, osservando tuttavia che la proroga di gestioni commissariali, con il conseguente utilizzo di stanziamenti appostati presso contabilità speciali, potrebbe determinare il venir meno di quota parte delle risorse da utilizzare per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dalla suddetta ordinanza.

Il Senato ha inoltre previsto che la relazione predisposta dal Commissario⁵ debba essere inviata, oltre che al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il documento dovrà contenere, fra l'altro, una ricognizione dei lavori ancora da eseguire.

La **relazione tecnica** ribadisce che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse già previste dall'ordinanza 3858/2010 e che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in

³ Rinvenienti da: Concessione ex Agensud n.199/1988; delibera CIPE n. 138/2000; delibera CIPE n. 148/2006; finanziamenti ex DPR 1090/1968; articolo 17, comma 38, della legge 67/1988.

⁴ Identici emendamenti 1.5 Piccoli e 1.200 dei relatori.

⁵ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del DL 43/2013.

quanto continuano a gravare sulle disponibilità dell'ordinanza di nomina del Commissario *ad acta*.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato⁶ che, alla data del 26 maggio 2014, le risorse giacenti sulla contabilità speciale 3919 ammontano a euro 11.004.052,69. Tale somma è considerata congrua per il completamento della Galleria Pavoncelli.

In merito agli oneri per il funzionamento della struttura e del Commissario, il Governo ha precisato che essi trovano copertura nell'ambito del finanziamento degli interventi, mentre al Commissario è riconosciuto un compenso pari allo 0,25% dell'importo delle opere da appaltare.

Circa il profilo di spendibilità per cassa delle risorse, il Governo ha fatto presente che – tenuto conto della precedente scadenza (31 marzo 2014) e dello stato di avanzamento dei lavori – la gestione commissariale non avrebbe potuto giungere al completamento delle opere. Ciò considerato, in fase di predisposizione del DEF, presentato nello scorso aprile, sono stati già scontati gli effetti della proroga.

Al riguardo si prende atto che, secondo quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, le risorse disponibili per l'attività della gestione commissariale risultano congrue per il completamento della Galleria Pavoncelli, inclusi gli oneri per il personale della struttura di supporto.

Riguardo al nuovo termine previsto dal testo iniziale del decreto-legge per l'operatività della gestione commissariale, il Governo ha precisato che, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, gli effetti della proroga (con i relativi andamenti di spesa) erano già stati scontati nel DEF di aprile 2014. Poiché il Senato ha ulteriormente prorogato il predetto termine di un anno (dal 2015 al 2016), andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.

⁶ Con Nota RGS del 4 giugno 2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3858 del 2010. L'articolo 6 della suddetta ordinanza prevede uno stanziamento complessivo pari a 95 milioni di euro. Dai chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio del 10 giugno 2014, emerge che le risorse ancora disponibili sulla suddetta contabilità ammontano a circa 11 milioni di euro e risultano congrue per il completamento degli interventi previsti dalla disposizione in esame. Alla luce delle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, che hanno posticipato al 2016 la conclusione delle attività del suddetto Commissario, appare opportuno che il Governo confermi che le somme ancora disponibili sulla relativa contabilità speciale risultino comunque congrue.

ARTICOLO 2

Ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981

Normativa vigente. L'articolo 86 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha disposto la nomina di un Commissario *ad acta* per la ricostruzione nei comuni colpiti nel 1980-1981 dagli eventi sismici in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Il Commissario provvede al completamento degli interventi già progettati, alla consegna definitiva delle opere collaudate e alla realizzazione di nuovi interventi riferiti ad opere non ancora consegnate. La norma prevede un doppio canale di finanziamento delle attività connesse alla gestione commissariale:

- oneri per interventi di ricostruzione, da finanziare a valere sui trasferimenti assegnati alle regioni interessate;
- oneri per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto (composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive), stabilito entro il limite massimo di 300.000 euro annui, da finanziare utilizzando le disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728.

L'articolo 49 del DL 83/2012 ha disposto che il Commissario di cui alla legge 289/2002 cessi alla data del 31 dicembre 2013. Entro la medesima data, il commissario provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti alle Amministrazioni competenti in via ordinaria. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al

commissario *ad acta* ed alimentata dalla precedente contabilità speciale 1728 del Ministero per le attività produttive.

Le norme – come modificate nel corso dell’esame presso il Senato⁷ – novellano l’articolo 49 del DL 83/2012, sopra richiamato, differendo dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 la cessazione del Commissario per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81. Conseguentemente, viene differita alla medesima data la riassegnazione, alle competenti Amministrazioni, di tutti i beni e i rapporti in essere. Gli oneri per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, nel limite di 100.000 euro, continuano a gravare sulle disponibilità delle contabilità speciali 3250 e 1728, intestate al medesimo Commissario per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.

L’articolo 2, nel testo originario, ha disposto che, al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell’asse stradale Lioni–Grottaminarda, nelle competenze del predetto Commissario subentri il Coordinatore di un’apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Gli oneri della struttura temporanea, che si sarebbe avvalsa del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione e in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, erano determinati nel limite massimo di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse delle contabilità speciali 3250 e 1728.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che per la copertura delle spese di funzionamento della struttura temporanea (non più prevista - come detto - nella nuova formulazione approvata dal Senato) si provvede utilizzando le risorse già iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728. Pertanto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Durante l’esame presso il Senato il Governo ha precisato⁸ - sempre con riferimento alla formulazione iniziale del testo - che, alla data del 26 maggio 2014, le risorse giacenti nella contabilità 3250 sono pari a euro 75.601.718,98. Tali somme risultano sufficienti per far fronte alle opere di completamento della viabilità Lioni–Grottaminarda. In merito alla diversa previsione sui tendenziali di spesa, la Nota RGS conferma quanto già chiarito riguardo al precedente articolo 1, ossia che - tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori – la gestione commissariale non avrebbe potuto giungere al completamento delle

⁷ Emendamento 2.100 dei relatori, interamente sostitutivo dell’articolo in esame.

⁸ Con Nota RGS del 4 giugno 2014.

opere entro la precedente scadenza: di conseguenza, in fase di predisposizione del DEF, presentato nell'aprile 2014, gli effetti della proroga sono stati già scontati nei tendenziali. Riguardo al maggior onere previsto per l'istituenda struttura temporanea (non più prevista nella nuova formulazione approvata dal Senato), fissato in 150.000 euro all'anno, il Governo ha affermato che l'importo è stato determinato quale limite massimo di spesa.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica e la documentazione integrativa trasmessa dal Governo fanno riferimento ad una formulazione del testo che è stata modificata dal Senato, nel corso dell'esame in prima lettura. In particolare, le variazioni intervenute riguardano sia l'ambito degli interventi oggetto di proroga sia l'entità e la durata degli oneri di funzionamento delle strutture di supporto.

In sintesi, stando al tenore letterale delle disposizioni, si evidenziano le seguenti differenze fra le due formulazioni del testo:

- il testo iniziale prevedeva l'istituzione di una struttura temporanea con nuove modalità di reclutamento (dirigente in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e altro personale pubblico in posizione di comando), mentre il testo approvato dal Senato prevede la proroga di una struttura commissariale già operante (il cui vertice non deve necessariamente essere scelto fra i dirigenti in servizio);
- il testo iniziale indicava, come unico intervento da realizzare, il completamento delle opere per la viabilità su uno specifico asse stradale; il testo approvato dal Senato, invece, non sembrerebbe circoscrivere ad un unico intervento le residue competenze del Commissario;
- gli oneri per il funzionamento della struttura commissariale, in entrambe le formulazioni posti a carico delle contabilità speciali 3250 e 1728, ammontano nel caso del testo iniziale a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nel caso del testo approvato dal Senato a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Andrebbero pertanto acquisiti elementi volti a chiarire l'equivalenza degli effetti finanziari fra l'istituzione di una nuova struttura temporanea, prevista dal testo iniziale, e la proroga della struttura commissariale, prevista dal testo in esame: ciò con particolare riferimento agli oneri per interventi (che nel testo iniziale appaiono finalizzati al solo completamento delle opere su uno specifico asse stradale) e agli oneri di funzionamento (che nel testo iniziale sono ripartiti fra due annualità, mentre nel testo modificato sono suddivisi fra tre esercizi).

Riguardo - infine - al nuovo termine previsto per l'operatività della gestione commissariale (2014-2016), si ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al

precedente articolo 1. Infatti, poiché il Senato ha differito dal 2015 al 2016 il termine in precedenza individuato dal Governo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sulla tratta stradale indicata nel testo iniziale dell'articolo 2, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alla dinamica della spesa per cassa già scontata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania

Le norme - come modificate nel corso dell'esame presso il Senato⁹ - dispongono che, nelle more del completamento, da parte della regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione situati nella medesima regione¹⁰, continuino a produrre effetti fino al 30 novembre 2014 le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4022/2012 nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 30 novembre 2014, cessano comunque gli effetti della predetta ordinanza (comma 1).

Si ricorda che in base alla normativa previgente (OPCM 4022/2012) tali effetti cessavano il 31 marzo 2013.

Il testo iniziale del decreto legge fissava la proroga al 31 luglio 2014. A seguito dell'approvazione, presso il Senato, dell'emendamento 3.100 dei relatori, il termine è stato fissato al 30 novembre 2014.

Si ricorda inoltre che, in base all'OPCM 4022/2012, per la gestione dei predetti impianti di collettamento e depurazione¹¹ è subentrato alla regione Campania un Commissario delegato, fino al 31 marzo 2013. Per l'espletamento dei relativi adempimenti, l'OPCM ha riconosciuto al Commissario delegato la possibilità di avvalersi:

- delle unità di personale in servizio presso gli impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013 (articolo 1, comma 3)
- di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5);

⁹ Emendamento 3.100 dei relatori, recante una nuova scadenza della proroga prevista dalla norma.

¹⁰ Il testo fa riferimento agli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e all'impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo.

¹¹ V. nota precedente.

- nel limite complessivo di 8 unità (di cui 2 appartenenti alla carriera dirigenziale e 6 alla carriera direttiva) in posizione di comando, del personale degli enti di cui al precedente comma 5, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero (nell'ipotesi in cui dette figure professionali non risultino disponibili presso le medesime amministrazioni) di altro personale con contratti di collaborazione a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013 (articolo 1, comma 6).

Il compenso omnicomprensivo riconosciuto al Commissario delegato è stato fissato nella misura di euro 4.694,04 mensili (art 1, co 4).

L'articolo 1, comma 8, ha quantificato in 65 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'OPCM 4022/2012, precisando altresì (commi 8 e 9) che alla relativa copertura si sarebbe provveduto:

- mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dai canoni correnti e pregressi maturati, e ancora non versati, da parte dei soggetti obbligati ai comuni o ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti;
- mediante risorse della regione Campania nel caso in cui la prima fonte di finanziamento (canoni) non risulti sufficiente a garantire la copertura integrale alle spese: in sostanza, la regione avrebbe dovuto coprire l'eventuale differenza tra le somme versate e quelle necessarie per l'attuazione dell'ordinanza¹².

Sempre utilizzando il meccanismo di finanziamento di cui al comma 8 (canoni e risorse regionali), si sarebbe provveduto alla copertura delle spese relative al personale in servizio presso gli impianti (di cui al comma 3) e, nel limite di 700.000 euro, al compenso mensile del commissario delegato (comma 4) e al compenso della struttura commissariale (comma 6). Per l'utilizzo delle predette risorse è stata autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario delegato, alimentata dalle fonti di finanziamento sopra richiamate (versamento dei canoni e risorse del bilancio regionale).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata OPCM 4022/2012 (comma 2).

Le modifiche apportate al testo dal Senato prevedono, inoltre, che il Commissario invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle infrastrutture, al termine dell'incarico commissariale, una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato. La realizzazione degli impianti avviene nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti (commi 1-*bis* e 1-*ter*).

La **relazione tecnica**, riferita al testo iniziale (recante il termine di proroga del 31 luglio 2014 e non del 30 novembre 2014), afferma che le norme non comportano oneri per il

¹² Con le risorse stanziato nel bilancio regionale (capitoli 1657, 1662 e 1663).

bilancio dello Stato e che alla loro attuazione, come stabilito dal comma 2, si provvederà con le risorse già previste dall'ordinanza 4022/2012.

La RT ricorda, in proposito, che il meccanismo di finanziamento degli interventi e della struttura commissariale indicato dall'ordinanza prevede:

- il versamento dei canoni dovuti ai comuni o ai gestori del Servizio idrico per i servizi di depurazione e di collegamento;
- l'utilizzo delle risorse stanziato nel bilancio regionale della Campania (capitoli 1657, 1662 e 1663) nel caso in cui i predetti canoni non risultino sufficienti a coprire integralmente le spese.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato¹³, ha precisato quanto segue:

- le risorse disponibili sulla contabilità speciale 5703, alla data del 26 maggio 2014, risultano pari a euro 12.580.175,06 mentre sulla contabilità speciale 1728 sono disponibili euro 295.275,39.

In assenza di precisazioni, si presume che nella contabilità speciale 5703 affluiscono le risorse indicate dall'articolo 1, commi 8 e 9, della OPCM 4022/2012 (canoni ed, eventualmente, risorse regionali);

- è da escludersi qualsiasi forma di stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato;
- l'articolo 1, comma 8, della OPCM 4022/2012 (meccanismo finanziario), sulla quale la regione Campania ha dato l'intesa, garantisce che i compiti posti in capo al Commissario delegato non comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di specifiche attività di competenza dell'ente territoriale.

Il Governo ha inoltre precisato che alla base della necessità e urgenza di adottare un'ordinanza di protezione civile vi era il contenzioso tra la regione Campania e la società Hydrogest (affidataria della gestione degli impianti di smaltimento) a seguito di reciproche contestazioni di inadempimento contrattuale, in relazione alle quali il tribunale di Napoli ha imposto all'amministrazione regionale di riprendere in consegna le opere affidate in gestione. A causa dell'impossibilità, per la regione, di gestire tali impianti, si è provveduto all'adozione di un provvedimento emergenziale quale l'ordinanza e alla nomina di un Commissario delegato, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento della gestione dei citati impianti;

- relativamente all'avvalimento di altri enti, l'articolo 1, comma 5, dell' OPCM 4022/2012 ha già previsto l'invarianza della spesa.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a normativa vigente (presenti sulle contabilità speciali indicate dal Governo) risultino sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale. In

¹³ Nota MEF-RGS del 4 giugno 2014.

relazione a ciò, andrebbe anche chiarito se, per effetto della proroga dell'OPCM 4022/2012, continui ad applicarsi il meccanismo di finanziamento degli oneri per la gestione degli impianti previsto dalla medesima ordinanza: versamento dei canoni da parte dei soggetti obbligati ed eventuale integrazione delle risorse a carico della regione Campania. In ordine a quest'ultimo aspetto, andrebbe valutato se gli eventuali residui versamenti a carico della regione Campania siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che, in base al comma 2, all'attuazione delle norme in esame si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012. L'articolo 1, comma 8 della suddetta ordinanza prevedeva uno stanziamento pari a 65 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora iscritte sulla suddetta contabilità speciale.

ARTICOLO 3-bis

Gestione commissariale della Costa Concordia

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 1, del DL 150/2013 (Proroga termini) ha disposto la proroga fino al 31 luglio 2014 degli effetti di alcune ordinanze di protezione civile riguardanti l'emergenza della nave Costa Concordia naufragata presso l'isola del Giglio¹⁴. La norma ha stabilito che agli oneri conseguenti alla proroga deve provvedersi utilizzando le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze. Si tratta, in particolare, dell'OPCM 3998/2012 e dell'articolo 2 dell'OPCM 4023/2012, nonché dei provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.

Si ricorda in proposito che l'articolo 1 dell'OPCM 3998/2012 ha previsto la nomina del Capo Dipartimento della protezione civile a Commissario delegato per l'emergenza Costa Concordia, disciplinando i relativi compiti operativi. Ai conseguenti oneri si provvedeva, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse

¹⁴ In precedenza, l'articolo 2, comma 1, del DL 1/2013 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2013 la validità degli effetti di alcune ordinanze in materia ambientale, tra le quali quelle riguardanti la nave Costa Concordia. Agli oneri derivanti da tale proroga si doveva far fronte con le risorse già disponibili per la copertura finanziaria delle medesime ordinanze.

iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per il 2012¹⁵. Tali risorse, in base alla norma richiamata, sono state trasferite al Dipartimento della protezione civile e sono state da questo gestite in contabilità ordinaria.

L'articolo 2 dell'OPCM 4023/2012, prevede che, al fine di assicurare l'esecuzione del progetto di rimozione e recupero della nave da crociera Costa Concordia, il Commissario delegato istituisca un Osservatorio di monitoraggio con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni interessate. Per la partecipazione all'Osservatorio non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio sono integralmente a carico della Costa Crociere SpA.

Le norme, introdotte dal Senato¹⁶, prevedono che il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 150/2013 (validità degli effetti delle ordinanze di protezione civile riguardanti l'emergenza della nave Costa Concordia), già fissato fino al 31 luglio 2014, sia prorogato fino al 31 dicembre 2014. Ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al predetto articolo 2.

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo aggiuntivo approvato dal Senato, afferma che la norma è volta a consentire nel più breve tempo possibile il completamento delle operazioni di rimozione e di smantellamento della nave Costa Concordia in relazione al contesto emergenziale inerente al naufragio della citata nave nel territorio del comune dell'isola del Giglio.

A tal fine il Consiglio dei ministri ha emanato la delibera del 10 maggio 2014, con la quale è stato disposto che, per l'approvazione del progetto di trasferimento del relitto proposto da Costa Crociere SpA e per il conseguimento delle connesse autorizzazioni previste dalla normativa vigente, si proceda utilizzando le medesime procedure già previste dall'articolo 1 dell'OPCM 4019/2012: il Commissario delegato dovrà quindi procedere all'indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria per la definitiva approvazione del progetto di rimozione. Seguirà una conferenza decisoria, alla quale prenderanno parte le amministrazioni e gli enti competenti e, in qualità di uditore, un rappresentante della Costa Crociere SpA. La conferenza di servizi decisoria dovrebbe svolgersi¹⁷ entro il 16 giugno 2014. Gli esiti saranno oggetto di una comunicazione da parte del Commissario delegato al Consiglio dei ministri. Nella richiamata delibera, inoltre, è previsto che il Commissario provveda con proprie ordinanze all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate

¹⁵ Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 del D. Lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali).

¹⁶ Articolo aggiuntivo 3.0.800 del Governo.

¹⁷ Salvo ulteriori proroghe che il Consiglio dei Ministri potrebbe valutare in ragione della complessità degli approfondimenti tecnici propedeutici alle determinazioni finali.

dalla conferenza dei servizi decisoria. In caso di mancato conseguimento dell'intesa, la decisione spetterà al Consiglio dei ministri, che la ratificherà con propria delibera entro i successivi sette giorni.

Per quanto concerne i profili finanziari, la RT afferma che la norma in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come espressamente indicato dal testo, le spese necessarie graveranno sulle risorse individuate nelle ordinanze di protezione civile riguardanti la nave Costa Concordia. La RT sottolinea, inoltre, che tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto (ivi comprese le attività di ricerca e soccorso o di assistenza ai naufraghi) sono stati finora sostenuti dalla società armatrice Costa Crociere SpA.

La RT sembrerebbe fare riferimento, in particolare, all'Ordinanza 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, con la quale è stato disposto che Costa Crociere SpA provvedesse al diretto rimborso al Ministero dell'ambiente dei costi sostenuti dallo stesso sino alla data del 15 maggio 2012, per un importo complessivo di pari ad euro 792.545,55, nonché al rimborso diretto al Ministero dell'interno dell'importo di euro 4.284.767,31 per oneri di natura straordinaria sostenuti sino alla data del 30 aprile 2012.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'attribuzione alla Costa Crociere SpA di tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto. Ciò premesso, appare comunque opportuno acquisire elementi in ordine agli eventuali oneri (per esempio, di carattere amministrativo) che, almeno al momento, non possono essere attribuiti direttamente alla società armatrice e quindi restano a carico della gestione commissariale.

In tal senso andrebbe quindi chiarito:

- quale sia l'ammontare delle disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga in esame (dal 31 luglio al 31 dicembre 2014);
- se tali risorse risultino congrue rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della gestione commissariale.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che, in base al testo in esame, agli oneri derivanti dalla proroga, al 31 dicembre 2014, del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, si dovrà provvedere con le risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili relative alle suddette ordinanze.